



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 23/02/2022 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

COSCONATI MARCELLO, Presidente

PROVITERA GIUSEPPE, Relatore

GALLO GIANFRANCO, Giudice

in data 23/02/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3043/2021 depositato il 24/11/2021

proposto da

Futura Line Industry S.r.l. - 03458210618

Difeso da

Giannicola Galotto - GLTGNC72R06C361V

ed elettivamente domiciliato presso notifiche@pec.studiolegalegalotto.it

contro

Comune di Marcianise - Via Roma N. 1 81025 Marcianise CE

Difeso da

Sebastiano De Feudis - DFDSST60A30D643N

ed elettivamente domiciliato presso sebastiano.defeudis@pec.ordineavvocatitrani.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO PAGAMENT n. 1873 TARI 2021

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Ricorrente: accoglimento del ricorso

Resistente: rigetto del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in epigrafe Nocerino Liberato, quale legale rappresentante p.t. della FUTURALINE INDUSTRY S.R.L., ha proposto ricorso avverso l'avviso di pagamento n.1873, notificato a mezzo pec in data 23.9.2021, relativo alla TARI per l'anno 2021 in favore del Comune di Marcianise.

Parte ricorrente ha eccepito, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, l'illegittimità del prefato atto per violazione del D. Lgs n. 116/2020; delle circolari del Ministero della Transizione Ecologica n. 37529/2021 e n. 51657/2021; degli art. 4 ed 8 del Regolamento TARI, per come interpretati dal Comune di Marcianise nel giudizio pendente dinanzi al TAR; dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 1, co. 161 e 162, L. 296/2006.

Ha dedotto:

- di essere un'azienda commerciale operante nella fabbricazione della carta cellulosa, con tre distinti opifici industriali nel territorio di Marcianise, in forza dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. n. 59/2013 rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Marcianise, che espressamente prescrive alla odierna ricorrente l'avvio a smaltimento e/o il recupero dei rifiuti speciali nel rispetto della disciplina normativa di settore, distinguendo le aree assoggettabili a TARI da quelle esenti;
- che l'intera attività produttiva si svolge all'interno dei predetti stabilimenti industriali, mentre nello stabilimento vi sono anche residuali superfici adibite ad uffici, sala ricezione e locali igienici, regolarmente assoggettati alla tassa rifiuti;
- di aver presentato, per ogni singolo opificio industriale, distinte dichiarazioni TARI in data 28/01/2020, con le quali ha specificato le aree all'interno delle quali si producono rifiuti urbani, che il Comune di Marcianise avrebbe dovuto assoggettare a tassazione nell'anno d'imposta 2021.
- che l'Amministrazione Comunale, contrariamente ai divieti imposti dal D. Lgs. n. 116/2020, ha indiscriminatamente tassato i tre stabilimenti industriali della ricorrente, ivi inclusi i capannoni produttivi ed annessi magazzini nei quali si producono rifiuti speciali (pericolosi - non pericolosi), non già rifiuti urbani, tant'è che il Regolamento Comunale TARI è stato impugnato davanti al TAR Campania.

Si è tardivamente costituito il Comune di Marcianise, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.

Su richiesta del ricorrente, la controversia è stata trattata e decisa in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va rilevato che la costituzione di parte resistente, con produzione documentale, è avvenuta solo in data 22.2.2022 e cioè il giorno prima dell'udienza fissata per il 23.2.2022; orbene, in tema di

contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi.

Peraltro, qualora tali difese non siano concretamente esercitate, nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 della Costituzione, sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. medesimo; ma tale attività processuale va comunque esercitata entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie (in tal senso, v. Cass. n. 18103/2021; n. 6734/2015; 2925/2010; 18962/2005; 3661/2015; 655/2014).

Da quanto esposto consegue l'assoluta impossibilità di tener conto e considerare le deduzioni ed i documenti prodotti dalla parte resistente.

Ciò posto, nel merito il ricorso appare fondato e può trovare accoglimento.

Occorre premettere che il D. Lgs. n. 116 del 2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, ha apportato importanti modifiche al D.Lgs. n. 152 del 2006 (Testo Unico dell'Ambiente), nella parte IV relativa alla gestione dei rifiuti; in particolare, il D. Lgs. n. 116 del 2020 è intervenuto su:

la definizione di "RIFIUTI URBANI", estendendo la definizione di rifiuto urbano ai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quarter;

l'eliminazione del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi un'assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale; la classificazione dei rifiuti;

l'introduzione della possibilità - per le utenze non domestiche - di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Sulla base di tale complesso quadro normativo, si ritiene di poter affermare - seguendo i principi espressi dal TAR Sardegna con la sentenza n. 893/2021 - che:

- 1- I rifiuti prodotti dall' <industria>, in quanto "rifiuti speciali", debbono essere smaltiti dalle imprese, a proprie spese, mediante incarico a soggetti autorizzati.
- 2- Anche gli imprenditori industriali sono produttori di "rifiuti urbani" in relazione a superfici non strettamente collegate alla "produzione", quali uffici, mense, servizi.
- 3- Le superfici destinati a "magazzini per materie prime e stoccaggio" rientrano nell'esclusione dal tributo in quanto funzionalmente e strettamente connesse all'esercizio del ciclo produttivo.
- 4- La parte di rifiuti "urbani", se autosmaltiti (in tutto o in parte, per "frazioni" di rifiuto) mantengono l'obbligo al pagamento della "quota fissa" e non anche a quella "variabile" (rapportata alla quantità di rifiuti conferiti).

Fatte queste premesse, il Collegio osserva che la presente controversia - stando alla prospettazioni delle parti - si incentra sulla assoggettabilità all'imposta dei rifiuti (rectius: degli spazi aziendali in cui si producono

rifiuti) speciali, per i quali il Comune sostiene di avere la privativa della gestione (raccolta e smaltimento), donde la possibilità di assoggettare alla tassazione gli stessi (rectius: gli spazi in cui essi si producono).

Parte ricorrente sostiene - ed ha documentato - di produrre negli stabilimenti industriali rifiuti speciali, che provvede a smaltire in proprio attraverso ditte specializzate, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo, se non per la parte residua (uffici, sala ricezione e locali igienici) da assoggettare, come da dichiarazioni presentate, alla tassa rifiuti.

Orbene, il Collegio ritiene - sulla base della vigente normativa - che nella specie il Comune non possa pretendere la tassazione delle superfici ove si producono rifiuti speciali; invero, la questione è attinente proprio alla determinazione, secondo legge, della base imponibile piuttosto che di una agevolazione; pertanto, se la determinazione della superficie costituisce un elemento strutturale del rapporto giuridico tributario (come sopra illustrato) ed è presupposto per l'imposizione e la determinazione del quantum di essa, ne deriva che, l'onere della prova dei fatti costitutivi di qualsiasi obbligazione tributaria - e perciò della sussistenza e della entità della base imponibile, nonché degli elementi giustificativi del quantum accertato (Cass. n. 2769/2001; n. 4009/1994; n. 8173/1995; n. 10138/1996; n. 2203/2006; n. 12162/2005; n. 461/2011; n. 5128/2012) - spetta all'Ente impositore, il quale a tale onere non ha nella specie adempiuto.

Difatti, come già detto, non può tenersi conto di quella parte di essa ove si formano rifiuti speciali, "derivanti da lavorazioni industriali", atteso che la normativa vigente non ha assimilato "ope legis" tutti i rifiuti (esclusi quelli speciali, tossici e nocivi) a quelli urbani; ne deriva che i luoghi specifici di lavorazione industriale, cioè le zone dello stabilimento sulle quali insiste il vero e proprio opificio industriale, vanno considerate estranee alla superficie da computare per il calcolo della predetta tassa (in tal senso v. Cass. n. 17293/2017).

In definitiva, il Comune di Marcianise non può includere nelle superfici tassabili quelle ove si producono i rifiuti speciali, per i quali se ne impone al produttore lo smaltimento, cosa che - dato pacifico e non contestato - nella specie è puntualmente avvenuta a cura della azienda ricorrente.

La particolarità della materia e motivi di equità consentono di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Caserta, 23.2.2022.

Il Giudice est.

Il Presidente